

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

Registro Generale n. 111

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 07-05-2018

<p>Oggetto: Loppiano, 10 maggio 2018. Limitazione e divieto all'esercizio del commercio in forma itinerante.</p>

IL SINDACO

Ricordato che il giorno 10 maggio 2018 è prevista la visita di papa Francesco a Loppiano presso la cittadella del Movimento dei Focolari;

Preso atto della necessità, in conseguenza del notevole afflusso di pubblico previsto, di introdurre accorgimenti per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e la tutela delle persone;

Considerato che l'esercizio del commercio in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare;

Ritenuto pertanto opportuno adottare provvedimenti adeguati a ridurre al minimo il rischio di intralcio per la circolazione, pericolo per automobilisti e per l'incolumità delle persone;

Preso atto che gli organizzatori dell'evento hanno comunicato che saranno presenti alcuni operatori che svolgono commercio su area pubblica in forma itinerante settore alimentare, richiesti per sopperire alle esigenze del pubblico presente all'evento non essendovi nell'area interessata alcun esercizio;

Ritenuto, per motivi di ordine pubblico, sicurezza e viabilità, di vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante durante la visita papale nelle vie seguenti:

- strada di Loppiano dall'intersezione con la strada di Pratelli all'intersezione con la strada comunale per l'Entrata e fino alla strada di Montelfi altezza centro "AZUR";

- strada comunale per l'Entrata dall'intersezione per Tracolle fino all'intersezione con via Montelfi;

via 8 Marzo, dall'intersezione con la strada comunale per Campogiallo, fino al termine di detta via (intersezione con via Castellana) con provenienza SP 1 e direzione San Vito;

- strada comunale per San Vito (proseguimento di via 8 Marzo) passando per loc. Fornacina e proseguendo fino a loc. San Vito, intersezione con via Costerella con provenienza via 8 Marzo e direzione San Vito;

- via Costerella dall'intersezione con loc. San Vito fino all'intersezione con la strada per Seccialla con provenienza loc. San Vito e direzione Incisa centro;

- in tutte le strade comunali che formano il cosiddetto "anello di Loppiano" (via 8 Marzo, strada comunale per San Vito, strada comunale di Loppiano, via Montelfi);

- nel parcheggio fronte chiesa di San Vito;

- nel parcheggio limitrofo al salone di San Benedetto;

- nel parcheggio fronte asilo nido loc. San Vito;

- in tutti i parcheggi limitrofi all'auditorium "Maria Theotokos";
- in tutta via Castellana;
- nel primo parcheggio a sinistra da ingresso area College femminile;

Precisato che il divieto vale esclusivamente dalle ore 20,00 del 09/05/2018 alle 13,00 del 10/05/2018 e comunque fino alla fine dell'evento;

Visti:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";
- il Regolamento comunale del commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio 14 dicembre 2016, n. 203 ed il vigente Piano del commercio;
- l'art. 54 del DLgs 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Evidenziato che la presente ordinanza è irrilevante ai fini contabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1) il divieto all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante alimentare e non alimentare, ad eccezione degli operatori indicati dagli organizzatori negli atti presentati all'Amministrazione, in occasione della visita di papa Francesco a Loppiano dalle ore 20,00 del 09/05/2018 alle 13,00 del 10/05/2018 e comunque fino alla fine dell'evento nelle seguenti vie:

- strada di Loppiano dall'intersezione con la strada di Pratelli all'intersezione con la strada comunale per l'Entrata e fino alla strada di Montelfi altezza centro "AZUR";
- strada comunale per l'Entrata dall'intersezione per Tracolle fino all'intersezione con via Montelfi;
- via 8 Marzo, dall'intersezione con la strada comunale per Campogiallo, fino al termine di detta via (intersezione con via Castellana) con provenienza SP 1 e direzione San Vito;
- strada comunale per San Vito (proseguimento di via 8 Marzo) passando per loc. Fornacina e proseguendo fino a loc. San Vito, intersezione con via Costerella con provenienza via 8 Marzo e direzione San Vito;
- via Costerella dall'intersezione con loc. San Vito fino all'intersezione con la strada per Seccialla con provenienza loc. San Vito e direzione Incisa centro;
- in tutte le strade comunali che formano il cosiddetto "anello di Loppiano" (via 8 Marzo, strada comunale per San Vito, strada comunale di Loppiano, via Montelfi);
- nel parcheggio fronte chiesa di San Vito;
- nel parcheggio limitrofo al salone di San Benedetto;
- nel parcheggio fronte asilo nido loc. San Vito;
- in tutti i parcheggi limitrofi all'auditorium "Maria Theotokos";
- in tutta via Castellana;
- nel primo parcheggio a sinistra da ingresso area College femminile;

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla decorrenza del termine suddetto.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal 07-05-2018 al 22-05-2018.

Figline e Incisa Valdarno, li 07-05-2018

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA